

Oggetto Società FLIXBUS Italia S.r.l. – Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Autolinea di tipologia commerciale: Torino - Malpensa - Milano - Bergamo. – Validità: fino al 13/02/2023.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società **Flixbus Italia S.r.l.**, C.F. 08776680962, con sede legale in corso Como 11 – 20154 Milano, iscritta al Registro Elettronico nazionale con n. 56914, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale, fino al **13/02/2023**:

Torino - Novara - Milano - Malpensa - Bergamo

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato A).

Tenuto conto delle osservazioni pervenute dalla Regione Lombardia con nota prot. n. 3154 del 31/01/2020 (prot. AMP n. 988/2020) e dal Consorzio Extra.TO con nota prot. n. 435 (prot. AMP n. 852/2020), l'esercizio della linea dovrà essere effettuato rispettando le seguenti limitazioni:

- Anche in occasione di offerte/ promozioni la Società Flixbus non potrà commercializzare le tratte di collegamento delle località piemontesi con l'autostazione di Milano/ Lampugnano a tariffe inferiori a quelle riportate in tabella:

COLLEGAMENTO	TARIFFA MINIMA APPLICABILE
Torino-Milano	€ 12.99
Chivasso-Milano	€ 10.99
Santhià-Milano	€ 9.99
Novara-Milano	€ 5.99

- Per l'esercizio dei collegamenti tra le località lombarde di Bergamo, Busto Arsizio e Milano e l'aeroporto di Milano Malpensa la Società Flixbus, ad integrazione della presente autorizzazione, dovrà soddisfare i requisiti indicati nel Regolamento Regione Lombardia n. 8 del 27/10/2015 e procedere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nelle modalità ivi previste.

La Società Flixbus Italia, come dichiarato nella richiesta d'autorizzazione, intende limitare la propria attività alla gestione degli aspetti commerciali del servizio (vendita dei biglietti, promozione, etc...) ed ha perciò ha stipulato, il 14/12/2018, un' ATI con la Società AUTOSERVIZI ALBANI S.r.l., C.F. 01305260166, con sede a Solza (BG), via

Roma 14, iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal 23/05/2012 con n. P50558, che effettuerà le corse della linea con proprio personale e proprio materiale rotabile.

La responsabilità dell'esercizio è affidata al gestore dei trasporti della Società Autoservizi Albani S.r.l., Sig. Morgan ALBANI,OMISSIS.....

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano e regionale, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite della Città Metropolitana di Torino, delle Province e dei Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

La Società Flixbus Italia S.r.l. ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni in oggetto, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. AMP n. 11134 del 12/11/2019 e relativi allegati e successive integrazioni pervenute con nota prot. n. 306 del 13/01/2020.

Con nota prot. AMP n. 12778 del 20/12/2019, per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio in oggetto si è provveduto a trasmettere copia della domanda pervenuta dalla Società Flixbus alla Regione Lombardia - Direzione Trasporti, all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Lodi e Pavia, all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo e alla Società Extra.TO. In tale nota si è espressamente indicato che, trascorso il termine di 40 gg., in assenza di osservazioni contrarie l'Agenzia avrebbe provveduto a rilasciare l'Autorizzazione richiesta.

L'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo e quella per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza, Lodi e Pavia entro il previsto termine di 40 giorni non hanno fatto pervenire alcuna risposta.

La Regione Lombardia ha risposto con nota prot. n. 3154 del 31/01/2020 richiedendo da parte di Flixbus una esplicita dichiarazione di non interesse ad effettuare i collegamenti tra i n. 2 Terminal di Malpensa e le località di Bergamo, Busto Arsizio e Milano. Come concordato per le vie brevi con la Società Flixbus, in sostituzione della dichiarazione richiesta si è inserito nella presente autorizzazione l'obbligo per la Società, per poter svolgere il servizio di collegamento tra Malpensa e altre località lombarde, di soddisfare i requisiti indicati nel Regolamento Regione Lombardia n. 8 del

27/10/2015 e di procedere alla segnalazione di inizio attività (SCIA) nelle modalità in esso previste.

Il Consorzio Extra.To, con nota prot. n. 435 del 29/01/2020 (prot. n. 852/2020) ha segnalato la sovrapposizione d'orario delle n. 2 corse proposte da Flixbus con partenza da Milano/ Lampugnano alle ore 8.00 e da Torino/ c. Vittorio Emanuele II alle ore 17.30 con servizi di linea effettuati dalla propria consorziata Autostradale nell'ambito del contratto di servizio relativo al bacino della Città Metropolitana di Torino (linea Extraurbana n. 4 Torino-Milano) ed ha contestato che Flixbus applichi tariffe maggiori di quelle fissate dalla Regione Piemonte, in particolare per il frequente ricorso a tariffe dinamiche in una logica di offerta "low cost". Come concordato con la Società Flixbus per le vie brevi, per venire incontro a tali osservazioni nella presente autorizzazione, per i collegamenti tra l'autostazione di Milano Lampugnano e le località piemontesi sono stati fissati dei prezzi minimi dei biglietti significativamente più alti rispetto alle tariffe fissate dalla Regione Piemonte.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano che interessano la Regione Piemonte e la Regione Lombardia;
- l'autolinea si configura come servizio di tipologia commerciale in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto rivolta ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;
- con le limitazioni specificate in "decisione" il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti, come verificato durante l'istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati;
- gli autobus indicati per l'impiego sulla linea in oggetto sono immatricolati in servizio di noleggio con conducente;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico delle Società Flixbus Italia e Autolinee Albani;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁵, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁶.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Considerato che l'azienda richiedente è concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁷.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁸.

La presente autorizzazione potrà altresì essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La durata della presente autorizzazione è stabilita pari a quella del contratto stipulato con il committente. Pertanto, la recessione anticipata dal contratto di una delle parti ne è causa di decadenza.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 17 febbraio 2020

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁶ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁷ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁸ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 01/01/2016 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
- a partire dal 01/01/2018 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.